PERDITE 2022 STERILIZZATE E AMMORTAMENTI 2022 SOSPESI

Sterilizzate anche le perdite 2022

Il c.d. decreto "Milleproroghe" (D.L. 198/2022, art. 3, comma 9) prevede che alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 "*non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile*".
Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all'assemblea che approverà il bilancio 2027.

Il decreto ha quindi esteso quanto già previsto per il 2020 e 2021.

Qualora le perdite che erodono il capitale sociale oltre 1/3 del suo ammontare o lo collocano al di sotto del minimo di legge siano registrate nel corso degli esercizi 2020, 2021 e/o 2022, l'assemblea dei soci può astenersi dall'assumere un provvedimento di riduzione o ricostituzione del capitale sociale e gli amministratori potranno proseguire nella gestione potendo contare sulla conservazione della continuità aziendale.

L'organo amministrativo deve comunque redigere la relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale, da sottoporre ai soci convocati in assemblea.
Nella medesima assemblea, gli stessi amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Il comma 2 dell'art. 6, D.L. n. 23/2020 prevede la possibilità di disapplicare temporaneamente il disposto degli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter C.C.

La durata della disapplicazione è quinquennale, differenziata temporalmente in base all'esercizio di emersione delle perdite: nell'ipotesi di perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 occorrerà verificare nel corso dell'esercizio 2026 se le stesse abbiano ridotto e per quale importo il patrimonio netto e il capitale sociale della società. Per le perdite emerse nell'esercizio 2021 la verifica dovrà essere effettuata nel corso dell'esercizio 2027, mentre la proroga in commento - per l'esercizio 2022 l'analisi sarà effettuata nel corso dell'esercizio 2028.

Le perdite in questione dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (art. 6 c. 4 del D.L. 23/2020 convertito).

La novità riguarda gli esercizi che hanno chiuso al 31 dicembre 2022 e quelli a cavallo d'anno che comprendano la suddetta data

Sospensione ammortamenti estesa anche ai bilanci 2023

Il c.d. decreto "Milleproroghe" (D.L. 198/2022, art. 3, comma 9) estende la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali nei bilanci 2023 delle imprese OIC adopter.

La norma aggiunge agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e 2022 anche quelli in corso al 31 dicembre 2023.

Le imprese che hanno sospeso gli ammortamenti negli esercizi precedenti devono tenere conto dell'effetto sui bilanci successivi.
In questi casi, l'ammortamento slitta in avanti se compatibile con la possibilità di estendere la vita utile del bene, in caso contrario, le quote di ammortamento non contabilizzate sono spalmate lungo la vita utile residua, per esempio, quando è parametrata a vincoli contrattuali, tecnici o legislativi.

La deroga riguarda anche le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio 2023.

Il bilancio consolidato recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio di esercizio: la nota integrativa del bilancio consolidato deve dare conto anche di quali società consolidate hanno applicato la deroga.

La nota integrativa deve indicare su quali immobilizzazioni e in quale misura non sono stati contabilizzati gli ammortamenti, le ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga, l'impatto economico e patrimoniale della deroga.

Resta l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
L'applicazione della deroga può generare fiscalità differita, contabilizzata secondo il principio OIC 25.

Dal punto di vista fiscale è ammessa facoltativamente la deducibilità delle quote di ammortamento, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico (art. 60 comma 7-quinquies del D.L. 104/2020, risposte a interpello Agenzia delle Entrate 17 settembre 2021 n. 607 e 3 febbraio 2022 n. 66).

Infine, nella Legge di Bilancio 2023 è previsto l'incremento per il 2023 dal 3 al 6% il coefficiente di ammortamento dei fabbricati strumentali delle imprese che esercitano l'attività in alcuni settori del commercio al dettaglio.

Cordialmente.

Roma, 25 gennaio 2023

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE
E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA